

quattro anni. “*In ogni caso - così concludeva la dottoressa Ardito nel corso della sua testimonianza - è stato fatto, ma non siamo arrivati in tempo*”.

Ancora, altra indagine di rilievo della procura della Repubblica in Verona ha investito l'attività del gruppo Marmi Pernigo, che gestiva rifiuti non pericolosi ma che li aveva stoccati in una scarpata adiacente al fiume Adige, quindi con grande rischio di inquinamento. Anche in tale fattispecie, pure in presenza di violazioni importanti, lo strumento repressivo della sanzione penale si è rivelato inefficace sotto il profilo della sua deterrenza, in quanto, come si è già osservato, si tratta di reati sanzionati come contravvenzioni, per le quali si può anche operare con una pena pecuniaria ridotta. In tal senso, il processo penale relativo a tali fatti si è tutto concluso con un patteggiamento. La pena patteggiata dal responsabile dell'inquinamento è stata di 2.600 euro di ammenda, pari al minimo editto stabilito per il reato contestato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, cioè, per lo smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi.

La Commissione di inchiesta condivide e fa proprio il giudizio espresso dal sostituto procuratore della Repubblica in Verona, dottoressa Valeria Ardito, secondo cui appare comprensibile, anche se assolutamente non giustificabile, la scelta caratterizzata dal puro profitto, perseguita dal titolare di una impresa il quale, posto davanti al bivio di smaltire regolarmente dei rifiuti con grosse spese, ovvero di affrontare il rischio di un procedimento penale che si conclude con 2.600 euro, scelga quest'ultima soluzione che, quando va male (perché viene scoperto), gli consente comunque un significativo risparmio di spesa.

Ancora, la dottoressa Ardito ha riferito di altre indagini che hanno investito gli impianti della provincia di Verona, indagini purtroppo tutte abortite. In tal senso, un'operazione piuttosto importante è stata promossa nei confronti dell'azienda Agriflor, che gestiva un impianto di compostaggio per il recupero di rifiuti di fanghi di depurazione, fanghi recuperati e poi destinati a uso agricolo di compostaggio. Sussisteva un problema di contaminazione ed era stato ipotizzato l'articolo 260, cioè, il traffico di rifiuti, con la conseguenza che il processo era finito a Venezia, laddove la procura distrettuale veneta, dopo un'ulteriore perizia, ha chiesto e ottenuto l'archiviazione della notizia di reato.

Altre indagini hanno riguardato, per esempio, la ditta Progeco ambiente spa, che gestiva una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Ca' Vecchia, nel comune di San Martino Buon Albergo, nonché l'Inerteco srl, che gestiva un impianto destinato alla raccolta di rifiuti pericolosi, purché stabili e reattivi, in località Ca' Bianca nel comune di Zevio. In tali casi la problematica è stata quella di verificare la presenza o meno di oli minerali esausti, ovvero di miscele di idrocarburi, sicché si era posto il problema delle incertezze normative sui parametri da adottare per verificare la pericolosità di questi rifiuti. In proposito, vi era stato il trasferimento del procedimento penale, per

competenza, alla procura distrettuale di Venezia, in quanto era stato ipotizzato il reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul traffico dei rifiuti, ma anche questo processo si è concluso con l'archiviazione, posto che è stato escluso il traffico illecito e sono state ipotizzate solo alcune contravvenzioni, ormai prescritte. *“È prescritto tutto - ha concluso amaramente il sostituto procuratore di Verona - È stato un lavoro grosso, sono stati chiesti i sequestri, poi la cosa si è sgonfiata con il trascorrere del tempo”*.

Analogo ai due precedenti è stato il procedimento penale a carico degli amministratori della Pro-In srl, che fa parte del gruppo Inerteco del comune di Zevio, dove gestisce la discarica per rifiuti non pericolosi. Nella specie, la Pro-In srl, oltre alla discarica di rifiuti non pericolosi Geo Nova, in località “Casette”, nel comune di Sommacampagna, di cui si è detto, gestisce in altra località dello stesso comune un'altra discarica, realizzata sopra una vecchia discarica, che si chiamava Ve-Part e arrivava al piano campagna. In questa discarica erano stati introdotti rifiuti polverulenti, non puntualmente caratterizzati, contenenti nerofumo, provenienti dalla bonifica dell'area ex Sisas in Pioltello-Rodano, inclusa nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale. La società Daneco Impianti spa era l'aggiudicataria dell'appalto, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro su base d'asta. Peraltro, le modalità della bonifica dell'area ex Sisas hanno provocato una inchiesta da parte della procura della Repubblica in Milano, che ha portato - come si è detto - all'arresto per corruzione del commissario delegato e dei vertici della Daneco.

Anche in tal caso, vi è stato un trasferimento di atti alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, che li ha rimandati a Verona, presso il cui tribunale è in corso di celebrazione il processo per reati di carattere contravvenzionale, consumati nel 2011, con la conseguenza che la prescrizione degli stessi è destinata a scattare nel corso dell'anno 2016 e che, anche in questo caso, ciò avverrà prima che sopravvenga una eventuale sentenza definitiva di condanna. Invero, la dottoressa Ardito, nel corso della sua audizione, ha rimarcato il fatto che, trattandosi di reati che il nostro legislatore considera “contravvenzioni”, nonostante la loro elevatissima rilevanza dal punto di vista ambientale e sanitario, scattano facilmente i termini brevi di prescrizione di anni quattro, come previsto dall'articolo 157 del codice penale per tale tipologia di reati.

Si tratta di termini che vengono prolungati di un anno, arrivando così a cinque anni (articolo 161 del codice penale), nel caso cui vi sia interruzione della prescrizione, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili. In conclusione, il termine normale di prescrizione di anni quattro appare, senza meno, molto breve sia in considerazione del fatto che spesso arrivano notizie di reato già vecchie almeno di un anno o due, sicché è sufficiente il tempo di una perizia perché si raggiunga il termine di quattro anni, sia perché i processi per reati ambientali sono complessi e i relativi tempi di celebrazione sono lunghi, come si è visto in concreto a proposito della sentenza del tribunale di

Verona nel processo a carico dei responsabili della discarica Ca' Filissine di Pescantina, dal momento che, nel corso del dibattimento di primo grado, vengono normalmente disposte perizie, vengono sentiti i periti, i consulenti di parte, i testimoni, e via dicendo.

All'evidenza, si tratta di tempi processuali, che sono del tutto incompatibili con la brevità dei tempi di prescrizione di tali reati ed è quasi fisiologico (in senso negativo) che, dopo la sentenza di primo grado, non si arrivi quasi mai a sentenze definitive, salvo il fatto che vi siano sentenze di assoluzione. L'amara conclusione è che, se l'ufficio della procura della Repubblica è "bravo", nel senso che è "veloce" - tenuto conto dei tempi di celebrazione del processo - si perviene a una sentenza di primo grado, ma che, comunque, i reati contravvenzionali sono destinati a prescriversi in grado di appello.

Sul punto, è sufficiente la considerazione che, pur lasciando inalterata l'entità delle pene (detentive e pecuniarie), comunque esigue e da rivedere, così come stabilite dal codice dell'ambiente, nel caso in cui i reati ambientali o almeno i più gravi di essi fossero considerati delitti dal legislatore, si prescriverebbero in anni sei, che diverrebbero anni sette, mesi sei, in presenza di atti interruttivi.

In particolare la fragilità del sistema sembra potersi individuare proprio nella natura contravvenzionale dei reati ambientali che, viceversa, il comune sentire, per loro rilevanza, considera delitti *tout court*, così come nella conseguente brevità dei tempi di prescrizione che, a sua volta, determina una vera e propria impunità di tali reati, tanto più che molti reati contravvenzionali devono essere considerati "reati sentinella", meritando di essere efficacemente sanzionati poiché possono preludere alla commissione di reati più gravi o possono occultare reati più gravi non emergenti.

A ciò aggiungasi un altro rilievo - chiaramente percepito a seguito delle audizioni dei magistrati delle procure ordinarie interessate - concernente l'avvenuto trasferimento della competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dalle procure circondariali alla procura distrettuale antimafia, che ha finito con il depotenziare le indagini su tutti i reati ambientali nel loro complesso, in quanto ha determinato uno smembramento dei fascicoli, con conseguente esame parcellizzato di singole fattispecie delittuose e perdita del loro contesto unitario.

Probabilmente, il problema potrebbe essere ridimensionato alla luce di un migliore raccordo tra procure ordinarie e la procura distrettuale antimafia, mediante lo strumento della coassegnazione del fascicolo processuale al sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia e al sostituto procuratore della procura ordinaria, già assegnatario del fascicolo stralciato, in modo che non vi sia dispersione di attività di investigazione. Tuttavia, non vi è dubbio che il reato di cui all'articolo 260

non rientra nelle specifiche competenze istituzionali della direzione distrettuale antimafia. Meglio sarebbe, senza stravolgere il sistema, escludere tale reato da quelli indicati nell'articolo 51, comma 3 bis del codice penale, ma lasciando intatta la competenza della procura distrettuale, prevista dall'articolo 51, ai commi 3 quater e 3 quinquies del codice penale.

Un aspetto positivo della riforma è costituito dal fatto che l'avvenuto inserimento dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 nell'articolo 51 3 bis del codice di procedura penale ha comportato il raddoppio dei termini di prescrizione di tale reato, a mente dell'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale, ma solo a partire dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136, che ha modificato, sul punto, la norma contenuta nell'articolo 51, 3 bis, del codice di procedura penale.

In conclusione, sul punto, per i reati concernenti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, consumati a partire dal 7 settembre 2010, il termine ordinario di prescrizione non è più di anni sei, bensì di anni dodici, ulteriormente aumentato nei casi di interruzione della prescrizione, mentre per i reati consumati in data anteriore a quella sopra indicata vale il termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto in caso di interruzione.

Alla luce di tali considerazioni di carattere generale e di ordine sistematico, non appaiono significative le valutazioni del dottor Luigi Delpino, procuratore distrettuale antimafia di Venezia, il quale, nel corso della sua audizione del 27 ottobre 2014, ha dichiarato che vengono trasmessi dalle procure circondariali alla procura distrettuale molti procedimenti penali, nei quali è stato originariamente contestato il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma che la maggior parte di tali fascicoli (che, nella gran parte, rientrano tra quelli ante riforma sulla competenza) viene ritrasmessa alla procura originaria, in quanto si accerta che si è in presenza di una diversa fattispecie, quella di cui all'articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).

A tale proposito, il dottor Luigi Delpino ha significativamente affermato in audizione che *“è difficile accertare che ci sia un'organizzazione finalizzata allo smaltimento di questi rifiuti, perché si tratta di attività posta in essere da chi produce il rifiuto e non da organizzazioni finalizzate allo smaltimento”*.

A ciò si aggiunga che il riferimento - secondo il dottor Delpino - contenuto nell'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a *“ingenti quantitativi di rifiuti”*, appare in realtà suscettibile di essere interpretato non in modo univoco, ma a seconda delle circostanze, nell'assenza di un dato ponderale cui ancorarsi per stabilire quando sia ingente la quantità di rifiuti trattata. Si deve, pertanto, ritenere che con tali motivazioni vengano rispediti, dalla procura distrettuale di

Venezia alle procure circondariali, i fascicoli nei quali è contenuta l'originaria contestazione del reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo citato.

In realtà, si osserva, secondo la Commissione di inchiesta, un contrasto negativo tra procura ordinaria e procura distrettuale sull'interpretazione dell'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che investe una diversa interpretazione dei due uffici giudiziari in ordine al concetto di "attività continuative organizzate", considerato, peraltro, che l'organizzazione può fare capo anche a un soggetto singolo piuttosto che a un'associazione finalizzata a commettere delitti ambientali (articoli 416 e 416 bis).

In conclusione, sul punto, a prescindere dai problemi interpretativi dell'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da quanto sopra rappresentato emerge evidente che la suddivisione delle competenze tra la procura distrettuale antimafia e le procure ordinarie del distretto ha provocato - quantomeno, nel primo impatto della norma che ha trasferito la competenza sul reato di cui all'articolo 260 - qualche rallentamento nelle indagini, mentre avrebbero potuto e dovuto essere attivate dallo stesso procuratore distrettuale le procedure di cooperazione con gli uffici delle procure ordinarie interessate.

## **11. Conclusioni**

Nel territorio della provincia di Verona, sono presenti inoltre 5 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui una pubblica autorizzata allo smaltimento dei rifiuti urbani (Legnago), nonché 5 discariche per rifiuti inerti, oltre a complessivi n. 250 impianti di trattamento o di pretrattamento, in procedura ordinaria o semplificata, ovvero in AIA.

Quanto alle discariche per rifiuti urbani, è attiva solo la discarica di Torretta a Legnago, che è senz'altro in grado di assorbire maggiori quantità di RSU, mentre altre due discariche per rifiuti urbani presenti e, cioè, la discarica di "Ca' Filissine", sita nel comune di Pescantina, e la discarica di "Cà Baldassarre", sita nel comune di Valeggio sul Mincio, sono ormai cessate da tempo e stanno creando gravi problemi all'ambiente, a causa della dispersione in falda del percolato.

La situazione più grave e particolarmente compromessa è rappresentata proprio dalla discarica di Ca' Filissine, nel comune di Pescantina, già affidata in gestione alla società Aspica, poi, incorporata dalla Daneco Impianti spa con una convenzione del 17 febbraio 1987. Tale convenzione presenta una particolare anomalia, dovuta al fatto che il comune di Pescantina, sin dal 1995 - caso unico in Italia - ha scelto che la gestione della discarica fosse senza responsabilità da parte del gestore, nel senso che quest'ultimo non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, che era a carico del comune, il quale aveva affidato tale servizio alla stessa società Daneco, mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal piano economico della discarica. Si tratta di una clausola,

inutilmente, gravosa a carico del comune, che negli anni ha finito con il creare diversi problemi connessi alla pessima gestione del percolato da parte della Daneco.

E' accaduto, infatti, che la Daneco, dopo il prelevamento del percolato dalla discarica non abbia provveduto a un trattamento adeguato, né a smaltirlo diversamente, ma lo abbia reimpresso nella stessa discarica, con caratteristiche di caramellosità e di viscosità tali da impedirne il suo successivo prelievo da parte delle pompe di aspirazione. L'aumento del livello del percolato, di decine di volte superiore al previsto, pari a circa 40 metri, ha dato così origine a un carico e a un aumento di pressione sulle pareti e sul fondo della discarica che, con alto grado di verosimiglianza, ha determinato la rottura del manto di impermeabilizzazione della stessa, con conseguente infiltrazione del percolato nella falda sotterranea. Peraltro, ancora oggi, il percolato viene continuamente alimentato anche dalle acque meteoriche, che non vengono raccolte, né separate, così contribuendo all'aumento del percolato.

E' quindi intervenuta la sentenza del tribunale di Verona del 15 ottobre 2012, che dichiarato la responsabilità dei vertici della Daneco nella gestione dell'impianto, nonché il parere, in data 17 giugno 2015, dell'autorità nazionale anticorruzione, sicché il comune di Pescantina, in data 23 luglio 2015, ha inoltrato alla Daneco Impianti spa una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (n. 12874), ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Quindi, nel successivo mese di agosto 2015, il sindaco di Pescantina ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente nei confronti della Daneco, imponendole di non abbandonare la gestione della discarica, fino alla nomina di un nuovo gestore. Si quindi è aperto anche un contenzioso civile tra il comune di Pescantina e la Daneco, con reciproche richieste di risarcimento danni, a vario titolo.

Quanto ai danni subiti dalla discarica e, per essa, dalla proprietaria, comune di Pescantina, va detto subito che tali danni ammontano a decine di milioni di euro, considerato che la stessa Daneco Impianti spa ha quantificato in 60 milioni di euro il costo della impermeabilizzazione della discarica, sulla base di un progetto presentato alla commissione VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) della provincia di Verona. In tale situazione di estrema criticità si inserisce la recente richiesta della regione Veneto al Ministero dell'ambiente, del 27 aprile 2016, volta ad ottenere l'inserimento della suddetta discarica di rifiuti urbani in sito di interesse nazionale, così scaricando sullo Stato gli oneri della bonifica, nonostante che la stessa regione sia stata del tutto assente nel liberare i fondi necessari per la messa in sicurezza della discarica.

Altra criticità è quella che ha investito l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi della società Sun Oil Italiana, posto nel comune di Sona, con relativi altri serbatoi/vasche sia fuori terra, sia interrati. Si tratta di impianto, che non aveva mai ricevuto l'autorizzazione all'esercizio, sicché tutti

i rifiuti introitati costituiscono deposito abusivo e devono essere smaltiti. Finché nel 2006 non è sopraggiunto il sequestro preventivo del gip del tribunale di Verona, ben 99 aziende hanno conferito, in modo illecito, i loro rifiuti liquidi alla Sun Oil Italiana, cosicché, ad aprile 2015, risultavano ancora in deposito circa 25.000 metri cubi di tali rifiuti.

Solo a partire dal mese di maggio 2015, con l'intervento dell'ARPA e del comune di Sona, è stato instaurato con la proprietà, nel nuovo assetto sociale, un percorso che prevede la caratterizzazione dei rifiuti ancora stoccati, finalizzato al loro successivo recupero o smaltimento. In tal senso, vi è stato anche l'intervento del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), interessato alla composizione chimica dei rifiuti liquidi, allo scopo di valutare se talune frazioni di rifiuti liquidi siano o non compatibili con l'attività di recupero (rigenerazione) negli impianti specifici gestiti dallo stesso ente.

Nella relazione della Commissione di inchiesta si sottolinea che le indagini eseguite dal Corpo forestale dello Stato hanno consentito di porre in evidenza diverse emergenze. La prima riguarda l'illecito smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, mascherato con autorizzazioni amministrative concernenti attività di recupero rifiuti, cui fa seguito il successivo utilizzo di detto "materiale" in opere pubbliche, integrando in tal modo anche ipotesi di truffa in pubbliche forniture; la seconda emergenza riguarda numerose aziende produttrici di rifiuti a vario titolo, le quali trasformano i relativi depositi temporanei nei luoghi di produzione in depositi incontrollati o in vere e proprie discariche.

La relazione pone in evidenza numerosi illeciti connessi alla gestione illecita di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche) e pneumatici fuori uso, raccolti e stoccati formalmente quali "prodotti usati" per la successiva spedizione all'estero

Significativo è l'aumento del fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti liquidi, costituiti da acque reflue, da parte delle attività di autospurgo, a causa anche della scarsa ricezione di tale tipo di refluo da parte degli impianti di depurazione pubblici.

Infine, la nota prodotta dal Corpo forestale dello Stato sottolinea, in ambito agricolo, il fenomeno dello smaltimento, mediante abbruciamento di rifiuti di origine vegetale, nonché quello dello spandimento illecito sul suolo di deiezioni animali.

Di fatto, la presenza nella provincia di Verona di un gran numero di allevamenti intensivi, comporta la produzione di deiezioni animali (soprattutto pollina), in quantità che vanno ben al di là delle necessità connesse allo spandimento sul suolo, secondo il "codice di buona pratica agricola", sicché si assiste alla realizzazione sui suoli agricoli di vere e proprie discariche a cielo aperto di rifiuti speciali, con notevole pregiudizio, oltre che per i terreni interessati dallo spandimento, anche



per le acque di falda sottostanti e per quelle superficiali, con conseguenti effetti negativi diretti sulla fauna ittica e le risorse idriche.

Connesso al settore dei rifiuti e al loro utilizzo in agricoltura è la problematica dei cosiddetti “ammendanti”, provenienti dalle attività di recupero di fanghi di depurazione civili, dai rifiuti dell’industria alimentare e dalle deiezioni animali. Le analisi chimiche eseguite su tali prodotti hanno posto in evidenza la presenza di sostanze pericolose, quali diossine, oli minerali e metalli pesanti oltre i limiti di legge, a riprova del fatto che nel ciclo di produzione dell’ammendante confluiscono anche rifiuti di altra origine.

Più in generale deve essere rimarcato il fatto che, pur nell’assenza di infiltrazioni mafiose e/o di collegamenti con la criminalità organizzata, il territorio veronese è attraversato da una diffusa violazione delle norme del codice ambientale, con la presenza di discariche non autorizzate e di ditte che operano illecitamente nella gestione dei rifiuti. Sul punto, è sufficiente considerare che la polizia stradale di Verona nel breve periodo di due mesi (15 settembre - 15 novembre 2015), nel comune di Ronco all’Adige (VR), un territorio di poco più di 20 km quadrati e con appena 6.000 abitanti, ha registrato una concentrazione incredibile di discariche non autorizzate e di ditte che operano illecitamente nella gestione dei rifiuti, che ha portato al sequestro, totale e/o parziale, di ben nove aziende, di due capannoni adibiti a deposito illecito di rifiuti pericolosi sequestrati, di un’oasi naturalistica di 20 ettari di superficie e simili.

La Commissione di inchiesta si chiede quale sia la ragione per cui i controlli amministrativi affidati all’ARPA e alla provincia non hanno funzionato, tenuto conto del numero e delle dimensioni di queste aziende, alcune delle quali, come la BO.F. srl, attiva nella gestione dei rifiuti anche pericolosi, era completamente sconosciuta alle autorità competenti, in quanto priva delle autorizzazioni provinciali, mentre un’altra società, la B.M. srl, aveva adibito un vasto territorio a deposito di rifiuti di varia natura, tra i quali anche quelli cimiteriali.

Inoltre, la Commissione di inchiesta non può non prendere atto del fatto che un’attività illecita, così diffusa in un territorio limitato - come quello sopra indicato - costituisce sicuramente “fatto notorio” e tale dato rappresenta la riprova evidente di una mentalità imprenditoriale, caratterizzata da omertà, pur nell’acclarata assenza di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, in grado di determinarla.

Sintomatica di tale comportamento è l’abusivo interrimento di rifiuti nel comune di Ronco all’Adige, nell’area dove insisteva la fornace gestita dal cd. “gruppo Stabila”, già utilizzata per la creazione di materiale edile (mattoni), dal momento che la società aveva la possibilità di fruire della abbondante presenza di argilla nella zona.



Le risultanze emerse dai numerosi sopralluoghi, nonché dalla verbalizzazione delle dichiarazioni di numerosi ex soci, dipendenti e collaboratori del “gruppo Stabila”, hanno consentito di accertare la realizzazione, all’interno della predetta area, di una discarica non autorizzata e una decennale attività riguardante la raccolta di rifiuti, pericolosi e non, consistenti in pneumatici, amianto, fanghi industriali, scarti di concerie e fonderie, plastica, cemento, materiali da demolizione edile e coperture, provenienti sia da altre province della regione Veneto (Vicenza, Arzignano, Padova, Rovigo) sia dall’Emilia Romagna (Bologna, Ferrara e Reggio Emilia).

Si tratta di una operazione molto complessa, se si considera che l’area inquinata ha una estensione pari circa a una decina di campi di calcio, nella quale si presuppone che siano state interrato nel corso di almeno dieci anni migliaia di tonnellate di rifiuti tossici e nocivi, tanto che è stato accertato l’inquinamento della falda, già a 4-5 metri di profondità, con pesanti conseguenze sui numerosi pozzi privati, che attingono l’acqua per l’agricoltura.

La situazione è ancora più grave se si considera che l’area è inserita in una estensione enorme di coltivazioni di mele, di pere, che appare quasi come un paradiso terrestre, dal punto di vista delle coltivazioni. In tale contesto di illiceità diffusa, accompagnata da una altrettanto diffusa omertà tra gli operatori economici, ispirati solo dalla logica del profitto a tutti i costi, dalla insufficienza dei controlli, se rapportata alla diffusità del fenomeno, ci si imbatte nell’assoluta insufficienza del sistema penale a svolgere una efficace azione di contrasto.

Lo strumento repressivo è del tutto insufficiente, poiché tutte le condotte illecite in esame sono disciplinate dal codice dell’ambiente come reati contravvenzionali, soggette alla breve prescrizione di anni quattro dalla data dell’illecito, termine che aumenta ad anni cinque, in caso di rinvio a giudizio.

Appare auspicabile un intervento del legislatore che operi una distinzione netta tra il trattamento sanzionatorio dei rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti non pericolosi, e che comunque intervenga sui termini di prescrizione dei reati ambientali, sulla base della considerazione che la sicurezza di impunità costituisce causa importante della diffusità degli illeciti ambientali.

A questo proposito, la Commissione di inchiesta condivide e fa proprio il giudizio espresso dal sostituto procuratore della Repubblica in Verona, dottoressa Valeria Ardito, secondo cui appare comprensibile - anche se assolutamente non giustificabile - la scelta caratterizzata dal puro profitto, perseguita dal titolare di una impresa il quale, posto davanti al bivio di smaltire regolarmente i rifiuti con grosse spese ovvero di affrontare il rischio di un procedimento penale, che si conclude con un’ammenda dell’importo di 2.600 euro, scelga quest’ultima soluzione che, quando va male (perché viene scoperto), gli consente comunque un significativo risparmio di spesa.

Infine, a proposito del raddoppio dei termini di prescrizione, va detto che l'avvenuto inserimento dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 nell'articolo 51 3 bis del codice di procedura penale ha già comportato il raddoppio dei termini di prescrizione di tale reato, a partire dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136, a mente dell'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale.

Di conseguenza, per i reati concernenti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, attribuito alla competenza della direzione distrettuale antimafia, consumati a partire dal 7 settembre 2010, il termine ordinario di prescrizione non è più di anni sei, bensì di anni dodici, termine che viene ulteriormente aumentato di un quarto (15 anni) nei casi di interruzione della prescrizione, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato (che costituisce uno dei casi di interruzione della prescrizione), mentre per i reati consumati in data anteriore a quella sopra indicata vale il vecchio termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto in caso di interruzione.

Da tali considerazioni sorge la necessità di avere una disciplina uniforme della prescrizione, con il raddoppio dei relativi termini nella specifica materia dei reati ambientali, tanto più per la considerazione che - come si è visto - i reati contravvenzionali spesso sono propedeutici rispetto al più grave reato di traffico illecito dei rifiuti, di cui al richiamato articolo 260 del codice ambientale.

## **CAPITOLO V - La provincia di Vicenza**

### **1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali**

La provincia di Vicenza è distribuita su un territorio pianeggiante con una superficie di 2.723 km quadrati, in cui vivono circa 870.000 abitanti (densità di 319 ab/km quadri), suddivisi in 121 comuni. Il territorio è caratterizzato da un'alta concentrazione di attività produttive, anche di rilevante impatto ambientale. Su tutte spiccano il polo conciario di Arzignano, il settore orafa e il settore siderurgico.

Dalla relazione dell'ARPA Veneto (doc. 8/2) risulta che, nell'anno 2013, nella provincia di Vicenza sono state prodotte complessivamente 344.199 tonnellate di rifiuti urbani, pari a un quantitativo procapite di 396 kg/ab/anno.

La raccolta differenziata si attesta al 65,2 per cento del totale prodotto e corrisponde a 224.408 tonnellate avviate ad impianti di recupero presenti nella regione. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 119.791 tonnellate, è stato destinato: 1) per il 56 per cento, all'impianto di incenerimento gestito dalla società Alto Vicentino Ambiente srl, sito nel comune di Schio, senza recupero energetico; 2) per il 31 per cento, è stato avviato a trattamento meccanico biologico presso due impianti principali; 3) per il 20 per cento, è stato inviato direttamente in discarica (Grumolo delle Abbadesse e Asiago); 4) per il 10 per cento, principalmente rappresentato da spazzamento e ingombranti, è stato destinato a recupero di materia.

Il territorio provinciale è stato suddiviso in due bacini territoriali, uno denominato "Brenta" (cui appartengono 73 comuni, compresi alcuni comuni della provincia di Padova) e l'altro "Vicenza" (92 comuni).

I consigli di bacino, previsti dalla legge regionale n.52 del 2012 e dalla successiva DGRV n.13 del 2014 non risultano ancora formalmente costituiti ed operativi. Attualmente la gestione dei rifiuti urbani è demandata principalmente a 5 gestori, ossia ETRA, AVA, Agno-Chiampo ambiente, Utilya e Soraris, che effettuano il servizio tramite affidamento *in house* o con gara.

Non sono emerse criticità per le due discariche pubbliche autorizzate di rifiuti urbani di Grumolo delle Abbadesse e di Asiago, mentre non vi sono nel territorio vicentino discariche abusive.

La produzione dei rifiuti speciali nel 2012 della provincia di Vicenza è stata di circa 2.725.000 tonnellate, così suddivise: a) 215.252 tonnellate di rifiuti pericolosi; b) 1.505.940 tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D; c) 1.003.300 tonnellate circa (stimate) di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (C&D NP).

L'incidenza della produzione di rifiuti speciali, rispetto al dato regionale, è pari al 32 per cento per i rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti non pericolosi è pari al 18 per cento. Il valore della produzione è il risultato delle elaborazioni eseguite sui dati raccolti attraverso le dichiarazioni MUD, che consentono la contabilizzazione dei rifiuti prodotti e gestiti.

Per i rifiuti pericolosi, i capitoli che incidono prevalentemente sono, rispettivamente, quelli di cui al CER 07 (rifiuti dal settore della chimica organica); al CER 19 (rifiuti dal trattamento rifiuti e acque), CER 17 (inerti da costruzione e demolizione); al CER 10 (rifiuti provenienti da processi termici). Complessivamente, la quantità di rifiuti speciali gestiti nella provincia di Vicenza nel 2012 è stata pari a circa 2.818.000 tonnellate.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, le attività prevalenti sono l'attività di recupero di materia (77 per cento), il pretrattamento (12 per cento), il conferimento in discarica (8 per cento), mentre ridotte sono le attività di incenerimento e recupero di energia (rispettivamente, del 3 per cento e inferiore all'1 per cento).

La situazione impiantistica (aggiornata al 31 dicembre 2013) nella provincia di Vicenza è di seguito descritta:

- recupero materia: 102 impianti autorizzati in procedura ordinaria e 124 in regime semplificato;
- recupero energia: 6 impianti in regime semplificato;
- pretrattamento: 12 impianti in AIA (di cui 9 di trattamento chimico fisico biologico) e 8 in procedura ordinaria;
- incenerimento: 1 inceneritore per rifiuti urbani (Schio) e 3 inceneritori per rifiuti speciali, che smaltiscono prevalentemente rifiuti liquidi pericolosi in conto proprio.

Sono presenti inoltre 7 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui 2 pubbliche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti urbani (Asiago e Grumolo delle Abbadesse) e 15 discariche per rifiuti inerti.

Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità complessiva di rifiuti smaltiti (urbani e speciali) negli anni 2012 e 2013 (cfr. relazione ARPA in doc. 8/2).

DISCARICHE PER NON PERICOLOSI						
	provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo (m <sup>3</sup> ) al 31/12/13	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
1	VI	ALTO VICENTINO AMBIENTE	Asiago	13.713	6.715	7.378
2	VI	C.I.A.T. -CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	Grumolo delle Abbadesse	484.778	41.998	40.743
3	VI	ACQUE DEL CHIAMPO SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - sito 7	Arzignano	6.694	6.663	1.965
4	VI	ACQUE DEL CHIAMPO SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - sito 9	Arzignano	100.570	9.414	9.627
5	VI	INDUSTRIA CONCIARIA EUROPA	Tezze sul Brenta	7.363	608	611

6	VI	MEDIO CHIAMPO	Zermeghedo	69.600	9.305	9.110
7	VI	SAFOND-MARTINI	Montecchio Prec.	861.191	120.388	186.053
DISCARICHE PER INERTI						
8	VI	Cotrim	Trissino	58.203	0	da verif.
9	VI	Egap	Rosà	7.165	221	99.320
10	VI	Grassi Pietre	Nanto	13.155	0	225
11	VI	Consorzio Artigiani Aps	Asiago	2.665	2.188	1.567
12	VI	Marmi Graniti-Favorita	Lonigo	8.878	2.720	4.375
13	VI	Servizi srl	Marano Vicentino	3.081.462	59.225	47.425
14	VI	Vegri Scarl	Marano Vicentino	74.944	4.060	250
15	VI	Alto Vicentino ambiente	Thiene	250.433	4.822	6.291
16	VI	COMAC	Romano d'Ezzelino	418.759	0	199.680
17	VI	Farronato Ecogea	Romano d'Ezzelino	439	539	735
18	VI	Teco	Grezzana	29.000	0	0
19	VI	Consorzio Marmisti della Valpantena	Grezzana	5.500	50.126	60.578
20	VI	Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty Soc. Coop. A. RL Ecoblu	Caprino Veronese	417.000	165.364	212.976
21	VI	La Rustica Breonio srl	Fumane	4.762	0	0
22	VI	Scavi Rabbi	Valeggio sul Mincio	396.500	209	53.392

Elenco degli impianti discarica presenti in provincia di Vicenza

Il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, nell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito che l'attività di contrasto svolta dal NOE di Treviso, che ha competenza su Vicenza, non ha permesso di rinvenire collegamenti con la criminalità organizzata, né sono stati accertati comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e/o periferica operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Viceversa, sono stati registrati alcuni riscontri positivi circa le attività illecite nel settore dei rifiuti.

## 2. Alcune criticità

Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi, l'unico dato, riportato dal prefetto di Vicenza nella sua relazione alla Commissione, è quello connesso al sito delle Acciaierie Beltrame - già incorso in un rilevante episodio di radiocontaminazione da Cesio 137, avvenuto in detto stabilimento il 13 gennaio 2004 - e alle segnalazioni del portale radioattivo installato, che nel corso degli anni ha rilevato nei carichi di rottami in ingresso la presenza di scorie di piccole dimensioni (come quadranti fosforescenti, punte di parafulmini e simili) e/o di limitata emissione, materiali che sono stati subito confinati e poi smaltiti secondo la normativa in vigore, mentre i relativi protocolli sono stati rielaborati, a seguito dell'incidente in esame.

Ancora, il prefetto di Vicenza (doc. 5/1) e il Corpo forestale dello Stato (doc. 210/8), nelle rispettive relazioni, hanno posto in evidenza la particolare criticità di discariche abusive in zona Caldogno, a seguito di depositi incontrollati di rifiuti avvenuti negli anni '60 - '70.

La problematica emergenziale concerne la presenza nella stessa area di una falda superficiale che è risultata inquinata. L'acqua di falda, usata anche per uso potabile, continua ad essere prelevata dai pozzi per usi irrigui e non alimentari, con probabili ricadute negative per le colture, mentre non è stato possibile verificare l'inquinamento anche della falda profonda. Tuttavia, la mancata connessione pare più imputabile alla dislocazione dei pozzi spia situati in punti poco significativi, più che alla verifica dell'effettiva salubrità dell'acqua della stessa falda profonda. Supportato da relazioni di esperti ingegneri, il Corpo forestale dello Stato ha provveduto a segnalare all'autorità giudiziaria competente la situazione.

Infine, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso della sua audizione del 20 novembre 2014, ha riferito che sicuramente la provincia di Vicenza è stata interessata, anche di recente, da fenomeni di scarichi abusivi e di inserimenti abusivi di scorie, anche pericolose, in determinati siti. Tuttavia queste situazioni, di fatto, non si sono mai tradotte in procedimenti penali di un qualche respiro di competenza della procura circondariale di Vicenza. Secondo il procuratore della Repubblica ciò è dovuto a un limite normativo, determinato dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che convoglia sulla procura distrettuale antimafia la cognizione dei fenomeni delittuosi in materia ambientale, all'atto in cui diventano particolarmente rilevanti. Di conseguenza residuano nella competenza della procura circondariale episodi, tutto sommato, limitati e abbastanza banali che, venendo sanzionati con pene contravvenzionali, quasi sempre finiscono per non essere utilmente perseguiti, a causa dei tempi di prescrizione che li travolgono.

Specificati tali limiti strutturali, nel suo intervento il dottor Cappelleri ha concluso citando - a titolo di esempio giornalistico degli ultimi mesi - la notizia secondo cui, sotto il tracciato autostradale della A31 e, in particolare, della trasversale che sale verso Piovene Rocchette e l'altopiano di Asiago, era stato scoperto un consistente residuo ritenuto tossico; tuttavia il procuratore della Repubblica non ha fornito ulteriori dettagli sul punto, specificando che le indagini, che si erano incardinate in prima battuta presso la procura vicentina, erano state trasmesse alla direzione distrettuale antimafia di Venezia e lui, per sistema di istituto, non poteva mantenerne memoria, nel senso che non aveva più l'archivio degli atti che erano stati trasmessi.

### **3. L'emergenza ambientale nell'ex discarica di rifiuti speciali Co.r.s.e.a., sita nel comune di Sarcedo.**

Solo in tempi recenti (22 e 23 luglio 2015), per la prima volta, è stata rappresentata dal prefetto di Vicenza (doc. 644/2) e dall'ARPA Veneto (645/2) a questa Commissione di inchiesta, che peraltro aveva sollecitato l'invio di apposita relazione, la grave situazione in cui versa la discarica di rifiuti speciali, gestita nel comune di Sarcedo dal consorzio Co.r.s.e.a., che riunisce imprese aderenti all'Associazione Industriali della provincia di Vicenza. Si tratta di una discarica di seconda categoria, tipo B, per rifiuti industriali speciali, assimilabili agli urbani prodotti dalle aziende consorziate, che ha operato dal 1993, dopo il rilascio da parte della provincia di Vicenza della relativa autorizzazione, fino all'anno 2004. Invero, già nel corso della gestione, erano emerse problematiche relative al percolato e alla tenuta dei fronti di avanzamento del corpo della discarica.

Premesso che l'impianto insiste in una zona ad alta vulnerabilità, per quanto riguarda le acque sotterranee, ampiamente utilizzate per scopi idropotabili, è accaduto che l'allontanamento del percolato non è stato eseguito con la continuità richiesta dal decreto di autorizzazione e, quindi, non è stato garantito il battente massimo di un metro, come da prescrizione.

A causa di tale omissione, si è generato il pericolo di cedimento dei fronti e la successiva fuoriuscita del percolato dal corpo della discarica. In effetti, in alcuni casi il pericolo si è concretizzato e ciò ha determinato la necessità di procedere ad interventi di emergenza, che non hanno comunque impedito una parziale contaminazione delle matrici ambientali senza, peraltro, compromissioni delle acque utilizzate per uso potabile.

Con provvedimento provinciale n. 152 del 30 luglio 2009, previo rilascio di polizza fideiussoria dell'importo di euro 697.050,00 da parte del consorzio, è stato dato avvio alla gestione *post mortem* dell'impianto, con particolare attenzione alla gestione del percolato, in continua e abbondante produzione, e del biogas, anch'esso prodotto in quantità e utilizzato in loco per la produzione di energia elettrica.

Il collegamento fra il livello di percolato nel corpo discarica e le criticità di tenuta delle pareti è risultato evidente anche nella gestione post-operativa, tanto che si sono più volte verificati fenomeni di cedimento e di smottamento, con conseguente fuoriuscita di percolato e attivazione di misure di emergenza e successivo impegno del consorzio all'esecuzione dei relativi lavori. Tuttavia, agli inizi del 2015 vi è stato un disimpegno del consorzio gestore, che ha depositato presso il tribunale di Vicenza istanza di fallimento in proprio. Tale disimpegno ha fatto venire meno l'ordinaria gestione dell'impianto, con conseguenze importanti relative all'innalzamento del livello di percolato, alla fuoriuscita dello stesso dal corpo discarica e alla mancata captazione del biogas.



Con ordinanza n. 6 del 26 gennaio 2015, il sindaco del comune di Sarcedo, “in considerazione del rischio contingibile e urgente per la salute pubblica”, ha ordinato al consorzio Co.r.s.e.a. nonché ai suoi amministratori di: 1) ripristinare la funzionalità dell’impianto di trattamento del percolato; 2) rimuovere i ristagni di liquido presenti al piede del versante sud dell’ex discarica; 3) ripristinare la corretta asportazione e lo smaltimento del percolato eccedente tramite autobotti e/o fognatura; 4) garantire la corretta gestione della discarica con un costante monitoraggio; 5) comunicare al comune di Sarcedo e alla provincia di Vicenza il programma e le tempistiche degli interventi ordinati

Successivi interventi e diffide da parte degli enti, conseguenti alle verifiche effettuate dall’ARPA Veneto, hanno determinato un ritorno operativo del gestore, con la ripresa dell’allontanamento del percolato, tramite autobotte e in fognatura (dopo trattamento).

In data 30 marzo 2015, è stato quindi dichiarato il fallimento del consorzio da parte del tribunale di Vicenza, avverso il quale il comune di Sarcedo ha presentato reclamo, in data 23 aprile 2015. Il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, mediante posta certificata (PEC prot. n. 21713 del 31 marzo 2015), la provincia ha inoltrato al tribunale di Vicenza, sezione fallimenti, una istanza con cui ha chiesto che il curatore del fallimento venisse autorizzato a riprendere e a proseguire la gestione della discarica, mediante asportazione del percolato, nonché a compiere tutte le altre operazioni disposte nei provvedimenti degli enti pubblici preposti, utilizzando allo scopo le somme a disposizione del fondo consortile.

Parallelamente, sono proseguiti gli incontri e gli scambi tra le parti interessate per giungere ad una soluzione della problematica ambientale, con costante e ripetuto sollecito al curatore di realizzare, al più presto, il terrapieno di contenimento, l’impermeabilizzazione e il contrafforte e di proseguire l’attività di asportazione del percolato. Nel frattempo, la società Unipolsai Assicurazioni spa, in riscontro alla richiesta della provincia di escussione della polizza fideiussoria relativa alla gestione *post-mortem* della discarica, ha manifestato, con nota del 13 luglio 2015, la propria disponibilità a versare in tre rate la somma garantita di 697.090,00 euro, rivalutata nel complessivo importo di euro 752.294,11. Si tratta, all’evidenza, di importo largamente insufficiente a coprire le spese di gestione post - operativa della discarica, mentre non sono condivisibili le ragioni, di ordine esclusivamente economiche, per cui le imprese vicentine consorziate non abbiano provveduto a ripianare i debiti del consorzio Co.r.s.e.a., scaricando così di fatto sulla collettività l’onere della gestione *post-mortem* della discarica.

#### **4. L’inquinamento da PFAS e PFOA nella Valle del Chiampo.**